



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 87/2026/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, ed in particolare l'art. 2;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 e, più recentemente, n. 14/2026/QMIG del 29 maggio 2026;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del **Comune di Suno (NO)** pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte (prot. Cdc n. 4595 del 27 maggio 2026);

VISTA l'ordinanza n. 19/2026/Agg. del 29 maggio 2026, con la quale la richiesta di parere suddetta è stata assegnata, per la trattazione, al Referendario dott.ssa Gabriella De Stefano;

VISTA l'ordinanza n. 21/2026/Agg. del 15 giugno 2026, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa De Stefano;

PREMESSO IN FATTO

Con nota a firma del Sindaco *pro tempore*, pervenuta a questa Sezione il 27 maggio 2026 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte (prot. Cdc n. 4595), il Comune di Suno ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, nei termini che seguono:

"(...) 1. Si chiede di chiarire se, nell'ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l'ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente. In particolare:

- *sostenga le spese necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico e all'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, con pagamento delle relative indennità;*
- *proceda successivamente alla cessione gratuita delle medesime aree ad ANAS S.p.A. o ad altro ente pubblico competente alla realizzazione e gestione dell'opera; a fronte dell'impegno assunto da quest'ultimo ente di provvedere al finanziamento, all'affidamento, all'esecuzione e al collaudo dell'intervento.*

2. Si chiede altresì di chiarire se tali spese possano ritenersi legittimamente riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale qualora risultino funzionalmente connesse alla tutela della sicurezza stradale, della collettività amministrata e del territorio comunale.

3. Si chiede altresì di chiarire se la successiva intestazione o cessione delle aree acquisite ad altro ente pubblico competente possa ritenersi compatibile con i principi di sana gestione finanziaria, disciplina del patrimonio pubblico, con il divieto di attribuzioni patrimoniali gratuite e con il principio di funzionalizzazione della spesa pubblica, laddove tale trasferimento avvenga nell'ambito di un procedimento amministrativo unitario finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica destinata alla tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità pubblica nel territorio comunale.

4. Si chiede infine di chiarire quali presupposti e condizioni debbano ritenersi necessari affinché le spese sostenute dall'ente locale nell'ambito di rapporti di cooperazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni possano considerarsi coerenti con i principi di economicità, ragionevolezza, proporzionalità e corretta gestione delle risorse pubbliche".

L'Ente ha premesso di essere impegnato, da anni, in una complessa attività amministrativa e istituzionale finalizzata alla messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.S. n. 229 del Lago d'Orta e la S.P. n. 22 Ghemme-Cavaglio-Suno, mediante la realizzazione di una rotatoria in attuazione dell'attuale intersezione a raso. Tale intersezione rappresenta da tempo un nodo critico della viabilità comunale, caratterizzato da elevati flussi di traffico e da condizioni di sicurezza non adeguate alla complessità dell'incrocio, situazione più volte segnalata dalle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, dalle Forze dell'Ordine e dalla cittadinanza. La configurazione attuale dell'intersezione ha determinato, nel corso degli anni, il verificarsi di numerosi sinistri stradali, anche con conseguenze gravi e mortali, in un tratto viario caratterizzato da intensa percorrenza, anche da parte di mezzi pesanti, e da velocità elevata dei veicoli transitanti sulla strada statale.

Il Comune, nel corso degli anni, avrebbe promosso e partecipato a numerose interlocuzioni tecniche e istituzionali con le amministrazioni pubbliche coinvolte, al fine di individuare

una soluzione strutturale idonea a migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e a garantire una più efficace gestione dei flussi di traffico insistenti sull'area interessata. Nell'ambito di tali interlocuzioni sarebbe infine emersa l'ipotesi della conclusione di un accordo di collaborazione tra enti pubblici, riconducibile ai principi di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, volto a disciplinare i reciproci obblighi delle amministrazioni coinvolte ai fini della realizzazione dell'opera. In particolare, nell'ambito delle ipotesi convenzionali attualmente in via di definizione, sarebbe in discussione l'ipotesi per la quale l'ente pubblico competente alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura assumerebbe gli oneri relativi al finanziamento, all'affidamento, all'esecuzione e al collaudo dell'intervento (a solo titolo esemplificativo, nel caso specifico, ANAS S.p.A. si impegnerebbe al finanziamento integrale dell'intervento per un importo stimato di € 500.000,00 per l'affidamento, alla realizzazione e al collaudo dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici), ed il Comune sarebbe chiamato a sostenere alcune spese aventi carattere preliminare, accessorio e strumentale rispetto alla realizzazione dell'opera, consistenti nella predisposizione dei livelli progettuali di competenza e nelle attività necessarie all'acquisizione delle aree interessate dall'intervento, comprese le eventuali procedure espropriative (il Comune di Suno si impegnerebbe alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo dell'intervento, per un costo stimato pari a circa € 22.747,48 e all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, comprese le relative indennità espropriative e le conseguenti attività di intestazione delle aree alle rispettive parti coinvolte, per un costo stimato pari a circa € 58.000,00). Le aree eventualmente acquisite nell'ambito del procedimento dovrebbero successivamente essere trasferite o intestate all'ente pubblico competente alla gestione dell'infrastruttura, quale soggetto titolare dell'opera e responsabile della relativa gestione e manutenzione. La Provincia di Novara, pur partecipando alle interlocuzioni istituzionali e alla definizione della convenzione, non assumerebbe obblighi di contribuzione economica.

Sostiene il Comune richiedente che la fattispecie innanzi descritta pone rilevanti dubbi interpretativi in ordine alla corretta applicazione dei principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria, con particolare riferimento alla possibilità per un ente locale di sostenere spese funzionali alla realizzazione di opere pubbliche di competenza di altra amministrazione, laddove tali spese risultino strettamente correlate al perseguimento di finalità pubbliche direttamente incidenti sulla sicurezza del territorio e della collettività amministrata. In particolare, la problematica investirebbe la compatibilità della operazione esposta con:

- 1) i principi generali di sana gestione finanziaria e di corretta imputazione della spesa pubblica;
- 2) la riconducibilità di tali oneri alle finalità istituzionali proprie dell'ente locale;
- 3) i principi che regolano le attribuzioni patrimoniali tra pubbliche amministrazioni;
- 4) la compatibilità delle relative spese con i principi di economicità., proporzionalità e corretta allocazione delle risorse pubbliche;
- 5) la corretta qualificazione, sotto il profilo contabile e patrimoniale, delle attività poste in essere nell'ambito di accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni;
- 6) la compatibilità con i principi che regolano la gestione del patrimonio pubblico dell'eventuale trasferimento delle aree acquisite nell'ambito di un procedimento amministrativo unitario finalizzato esclusivamente alla realizzazione dell'opera pubblica.

L'Ente evidenzia, infine, che le aree eventualmente acquisite mediante procedura espropriativa dovrebbero essere successivamente intestate ai soggetti pubblici competenti alla gestione dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dalla convenzione. Nel caso di specie, le spese poste a carico del Comune assumerebbero carattere accessorio e strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico, nell'ambito di un rapporto di cooperazione istituzionale volto al perseguimento di finalità di interesse pubblico direttamente incidenti sulla sicurezza stradale e sull'incolumità della collettività locale.

Con riferimento alla valutazione relativa alle finalità istituzionali dell'Ente, il Comune evidenzia che la realizzazione della rotatoria costituisce obiettivo prioritario dell'azione amministrativa comunale, finalizzata alla creazione di Valore Pubblico Territoriale, consistente nella messa in sicurezza di un incrocio particolarmente pericoloso sito nel territorio comunale (in particolare superamento di criticità viabilistica riconosciuta anche da tutte le istituzioni coinvolte, compresa la Prefettura di Novara, e finalità dirette di tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità pubblica), e come il Comune abbia da anni sostenuto attività amministrative e tecniche finalizzate alla realizzazione dell'opera.

AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta e tradizionalmente disciplinata dall'art. 7, comma 8 della legge n. 131 del 2003, che così testualmente dispone: *"Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare*

gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane..."; norma, con riferimento alla quale, si è formata ampia e consolidata giurisprudenza in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità delle richieste formulate dagli enti a ciò autorizzati.

In tale contesto, come noto, è recentemente intervenuto il legislatore, con la legge n. 1/2026, il cui art. 2 ha introdotto una nuova e dirompente disciplina della funzione consultiva assegnata alle Sezioni centrali di controllo di legittimità della Corte dei conti, che ha inciso, direttamente e significativamente, anche sulla funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte (in ragione dell'espresso richiamo per il quale "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni*").

Questa Sezione ha già avuto modo di interrogarsi ed esprimersi riguardo ai rapporti sussistenti tra le due disposizioni innanzi richiamate e alla perimetrazione dei rispettivi ambiti di applicazione (cfr. deliberazioni nn. 21/2026/PAR e 41/2026/PAR, alle cui argomentazioni si rinvia), sostenendo – in sintesi - la permanenza di due distinte funzioni consultive in materia di contabilità pubblica, l'una avente carattere generale (riferita a fattispecie generali ed astratte in materia di contabilità pubblica) di cui all'art. 7, comma 8 della l. 131/2001, e l'altra, di carattere speciale (in quanto caratterizzata dalla possibilità di pronunciarsi anche su questioni "*applicabili a fattispecie concrete*" relative all'attuazione del Pnrr-Pnc, e avente un particolare regime quanto a presupposti, limiti ed effetti giuridici), per la quale (sola) troverebbero applicazione la puntuale disciplina procedimentale e gli effetti connessi alla pronuncia (o alla mancata pronuncia entro i termini) declinati nell'art. 2, commi 1 e 2 della l. 1/2026.

A diverse, e variamente opposte conclusioni, però, sono pervenute altre Sezioni regionali di controllo, talché, con la recente deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in funzione nomofilattica, hanno chiarito che, pur escludendosi, allo stato, l'estensione della funzione consultiva di cui all'art. 2 l. n. 1/2026 a tutte le questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, non possano comunque condividersi letture e ricostruzioni minimali della nuova disciplina recata nell'art. 2 citato, volte a circoscrivere l'ambito di operatività della nuova disciplina alle sole fattispecie concrete inerenti all'attuazione del PNRR e del PNC.

Tanto considerato, le Sezioni Riunite così si esprimono: "*Conclusivamente deve, quindi, ritenersi che la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti*

degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete", ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale "nuovo paradigma della funzione consultiva", l'apparato regolatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/"speciale" effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente. Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di "Grundnorm" della funzione consultiva".

Tutto quanto sopra premesso, rilevato che il Comune ha formulato la propria richiesta di parere espressamente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131/2001 – norma che, secondo l'indirizzo ermeneutico innanzi riportato, costituisce "Grundnorm" della funzione consultiva comunque intestata, da tutta la normativa vigente sopra richiamata, a questa Sezione – e che la stessa non afferisce a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, rimane ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva che questa Sezione di controllo è chiamata ad esercitare nel caso di specie, che deve essere condotta alla luce degli stratificati criteri pretori elaborati con riferimento ai diversi presupposti di ammissibilità della stessa.

Occorre, pertanto, preliminarmente soffermarsi sui requisiti di ammissibilità della richiesta di parere sopra emarginata, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo.

1. Ammissibilità sotto il profilo soggettivo

Come specificato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può formalmente avanzarla.

Il primo limite, che può definirsi "legittimazione soggettiva esterna", è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 (e confermato dall'art. 2 della l. n. 1/2026): essa appartiene a Regioni (direttamente), e a Comuni, Province e Città metropolitane (di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito).

Il secondo limite, che può definirsi "legittimazione soggettiva interna", riguarda invece il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente nella richiesta di parere.

Nel caso in esame, la richiesta proviene dal Comune di Suno – ente testualmente ammesso dalla legge ad accedere alla funzione consultiva di questa Corte – e risulta firmata dal Sindaco *pro tempore* dell'Amministrazione comunale, organo cui è conferita per legge, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.lgs. 267/2000, la rappresentanza legale dell'Ente.

La richiesta di parere, pertanto, è sotto il profilo soggettivo pienamente ammissibile.

2. Ammissibilità sotto il profilo oggettivo

I - Passando al profilo della ammissibilità oggettiva del quesito, si ricorda che la facoltà di richiedere pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, così come in via generale confermato dall'art. 2 della l. n. 1/2026, risulta legislativamente circoscritta alla sola "materia della contabilità pubblica".

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie, «*E' evidente...che "la materia di contabilità pubblica" costituisce una categoria concettuale estremamente ampia, di cui è difficile delimitare esattamente i confini. D'altro canto, è chiaro che la norma che radica questa specifica attribuzione non ha conferito una funzione di consulenza di portata generale*» (Sez.Aut. n. 3/2014/QMIG).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, da parte loro, intervenute in materia, hanno esteso il perimetro della funzione consultiva in esame riconducendo al concetto di contabilità pubblica anche le materie - quali quelle concernenti il personale, l'attività di assunzione (cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera), la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi, ecc. - che risultano connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/2010/QMIG).

Le medesime Sezioni Riunite, però, hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica "consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici" e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere "qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio" (del. 54/2010 cit.). Ciò comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi

decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale.

Pertanto, come più volte ribadito anche da questa Sezione, *"la nozione di contabilità pubblica che rileva nell'esercizio della funzione consultiva è, com'è noto, più ristretta di quella generale, anche considerato che la funzione consultiva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge n. 131/2003 deve essere in ogni caso ricollegata al precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti locali"* (Sez. Lazio, n. 97/2016)» (cfr. Sez. contr. Piemonte, n. 11/2024).

Tanto premesso, quanto alla ammissibilità oggettiva, i quesiti proposti dall'Ente con l'istanza di parere in esame attengono senz'altro alla "materia della contabilità pubblica", in quanto comprendente l'insieme dei principi e delle norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali, inclusiva della disciplina dei bilanci, dell'acquisizione delle entrate, dell'organizzazione finanziaria-contabile, della gestione della spesa, di quella del personale e di quella del patrimonio mobiliare e immobiliare.

II - Sempre con riferimento alla valutazione dell'ammissibilità oggettiva del quesito, occorre ricordare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza contabile la necessità del carattere generale ed astratto del quesito oggetto dell'istanza, da un lato, e dell'assenza di possibili interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale, requirente e di controllo) ovvero con altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo), dall'altro.

Pur essendo pacifico, infatti, che l'istanza di un ente trova normalmente origine da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, la richiesta di parere può essere indirizzata unicamente a conseguire più approfondite conoscenze, informazioni e valutazioni inerenti alla corretta interpretazione di principi, norme e regole afferenti alla contabilità pubblica, non potendo la Corte né intervenire sulla concreta attività gestionale dell'Amministrazione istante - configurandosi, in caso contrario, una sorta di non consentita cogestione amministrativa, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale - né generare interferenze con le funzioni requirenti o giudicanti della magistratura contabile ovvero di altri plessi magistratuali - civile, penale o amministrativa (cfr. Sez. Riun. n. 54/CONTR/2010, Sez. Aut. n. 24/2019/QMIG e n. 17/2020/QMIG).

È onere esclusivo dell'Amministrazione provvedere all'applicazione delle norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per la risoluzione specifica e puntuale di questioni afferenti al

contenuto attuale dell'attività gestionale, poiché ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità del singolo e specifico provvedimento amministrativo è riservata alla discrezionalità attribuita all'ente territoriale.

Pertanto, come più volte ribadito da questa Sezione (*ex multis*, deliberazioni nn. 89/2024/PAR, 11/2024/PAR e, da ultimo, 3/2026/PAR), ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte amministrative e gestionali riservate alla discrezionalità dell'Ente richiedente, né tanto meno la resa del parere può determinare alcuna tipologia di inammissibile sindacato nel merito dell'attività amministrativa *in fieri*, poiché l'esercizio della funzione consultiva è orientato ad individuare o chiarire il significato delle discipline di contabilità pubblica.

Ciò posto e precisato, il Collegio non può non rilevare che, nel caso di specie, il quesito trae palesemente origine da una (manifestata) esigenza gestionale del Comune e risulta improntato ad ottenere una sorta di assenso preventivo della Corte alla prospettata regolamentazione di rapporti con altre amministrazioni per la realizzazione di una opera pubblica di interesse comune, palesando il rischio di interferenza con le funzioni della Corte in sede giurisdizionale.

Tuttavia, il Collegio - nel ribadire che ogni valutazione in ordine alla attività gestionale da porre in essere è rimesso alla valutazione riservata ed esclusiva dell'Amministrazione - ritiene possibile prendere in esame i quesiti posti, astraendoli da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante e offrendo una lettura dei principi e delle norme in materia di gestione delle spese e del patrimonio mobiliare e immobiliare orientata a fornire all'ente adeguate linee direttive che lo possano condurre ad una corretta azione gestionale (cfr. Sezione regionale di controllo Piemonte delib. n. 9/2014/PAR, n. 9/2017/PAR e n. 80/2024/PAR; Sezione regionale di controllo Liguria, delib. n. 162/2024/PAR), senza debordare in valutazioni amministrative di tipo discrezionale che, come detto, permangono nella sfera decisionale esclusiva del Comune, che potrà conformare la propria attività sulla base delle esigenze concrete, tenendo conto dei principi giuridici espressi.

Solo nei limiti sopraindicati, la richiesta di parere può ritenersi oggettivamente ammissibile.

MERITO

I quesiti sottoposti dall'Amministrazione a questa Corte hanno ad oggetto, sostanzialmente, la possibilità, per l'Ente locale, di assumere impegni finanziari in ragione di accordi o convenzioni sottoscritti tra enti pubblici, finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, mediante assunzione di oneri di spesa connessi a spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare,

accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente.

Al riguardo si osserva che l'utilizzo di strumenti convenzionali o consensuali tra Pubbliche Amministrazioni per l'esercizio delle potestà amministrative di rispettiva competenza costituisce, ormai, modello operativo ampiamente riconosciuto e disciplinato dall'ordinamento giuridico.

La legge sul procedimento amministrativo ha, per la prima volta, introdotto una disciplina generale degli accordi tra le Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 15 della legge 241/1990 così testualmente dispone: *"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (n.d.r., Conferenze dei servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

Ancor prima che a livello generale, il principio di coordinamento per l'esercizio consensuale dell'attività amministrativa ha trovato tradizionale accoglienza nell'ordinamento degli enti locali, attraverso l'istituto, tra l'altro, dell'accordo di programma, la cui puntuale disciplina (originariamente contenuta nell'art. 27 della Legge n. 142/1990) si rinviene, oggi, nell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale: *"1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali*

inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto".

A sostegno del favore con il quale l'ordinamento guarda al modello consensuale di esercizio delle potestà amministrative, merita di essere richiamata, altresì, la disciplina recata (dapprima, nell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016) ora nell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 (che, a sua volta, riprende l'art. 12, par. 4, della direttiva n. 2014/24/UE), rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", che così testualmente recita "1. Le pubbliche

amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea... (omissis)... 4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

La disposizione richiamata cristallizza i criteri via via enunciati, negli anni, dalla giurisprudenza amministrativa e contabile formatasi in materia di accordi e convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, ai fini dell'esclusione degli stessi dalla puntuale disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4864/2025).

Al riguardo, si richiama in particolare la delibera della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, n. SCCLEG/2/2015/PREV, là dove in particolare evidenzia che "L'accordo di cooperazione ex art. 15 Legge n. 241/90 è un istituto che formalizza il rapporto tra pubbliche amministrazioni, le quali disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'art. 15 cit. si pone dunque come norma generale che favorisce la c.d. "amministrazione consensuale" e rappresenta una forma di partenariato pubblico-pubblico, collocandosi tra quelle relazioni tra amministrazioni che possono essere identificate come prestazioni o scambi di servizi per il raggiungimento di uno scopo comune, con risparmio di mezzi e risorse finanziarie. A fronte della disciplina scarna ed essenziale posta dall'art.15 cit., sia la giurisprudenza comunitaria sia quella del Giudice ordinario e amministrativo, ma anche le determinazioni dell'A.V.C.P. e dell'A.N.A.C. hanno riempito di contenuti la materia, elaborando alcuni principi, che qui si condividono, cui tali accordi debbono conformarsi. In buona sostanza, si ammette una forma di cooperazione tra amministrazioni sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- gli enti coinvolti debbono rivestire natura pubblica;

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

- tale cooperazione non deve comportare trasferimenti finanziari, a parte quelli corrispondenti ai costi effettivi sostenuti per le prestazioni;

- alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità.

Riveste particolare importanza il requisito dell'"interesse comune", che va esaminato secondo un criterio di effettività, alla luce di un'attenta valutazione del caso concreto: in altri termini, deve sussistere una reale condivisione di compiti, ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto in cui una parte assume l'intero onere finanziario e l'altra svolge la prestazione pattuita".

In conclusione, può ritenersi che gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune (c.d. partenariato pubblico), costituiscano un importante strumento di semplificazione dell'azione amministrativa e di raccordo fra amministrazioni competenti - considerata anche l'ordinaria frammentazione delle funzioni e dei servizi pubblici tra soggetti pubblici distinti - utile a comporre il bilanciamento degli interessi variamente coinvolti e rappresentati dalle amministrazioni partecipanti (in tal senso, anche Tar Piemonte, sent. n. 600/2019; Corte dei conti Puglia, Sez. giurisd., sent. n. 244/2003).

A tali scopi, così come rimarcato ampiamente dalla giurisprudenza richiamata, appare importante sottolineare l'esigenza che l'accordo tra amministrazioni intervenga per perseguire un interesse pubblico (effettivamente) comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa (senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni), funzionale al perseguimento dei fini legislativamente e statutariamente attribuiti in capo ai soggetti pubblici variamente coinvolti, secondo la rispettiva missione istituzionale, seppure convergenti verso la realizzazione di un intervento comune, con reale divisione di compiti e responsabilità.

Tra gli ulteriori aspetti peculiari della disciplina relativa agli accordi sottoscritti ex art. 15 della l. 241/1990, merita di essere segnalata la tematica relativa alla vincolatività di tali accordi per le Pubbliche Amministrazioni stipulanti. Il mancato rinvio al comma 4 dell'art. 11 della l. n. 241/1990 (articolo, come noto, riferito agli accordi tra P.A. e privati, integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, il cui comma 4 contempla la facoltà di recesso unilaterale della P.A. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, salva l'indennizzabilità degli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato) ha dato luogo ad un ampio dibattito dottrinario, fra posizioni anche diametralmente contrapposte (tra coloro

che hanno sostenuto la tesi dell'esclusione reciproca del diritto di recesso unilaterale delle PP.AA. firmatarie, e coloro che, invece, ne hanno sostenuto la piena ammissibilità e l'esclusione dell'indennizzabilità degli eventuali pregiudizi economici patiti dalle amministrazioni che abbiano subito l'esercizio in concreto di detto potere), risentendo della *querelle* sorta circa la natura giuridica da riconoscere agli accordi (negoziale o pubblicistica). Gli approdi giurisprudenziali maggioritari paiono, però, consolidati su una posizione per la quale deve riconoscersi alle Amministrazioni il potere di recedere unilateralmente dagli accordi sottoscritti con altre PP.AA., sebbene possa discutersi dei limiti in cui detto recesso sia consentito (solo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero anche per una rivalutazione dell'interesse pubblico originario) e dell'indennizzabilità dell'eventuale pregiudizio patito dagli altri firmatari. E ciò in quanto "*...Il fondamento giuridico del recesso dagli accordi – istituto che si pone in un rapporto di species ad genus rispetto al potere amministrativo di revoca – risiede, dunque, nel tratto più tipico e innato del potere amministrativo: la sua inesauribilità*" (così, T.A.R. Abruzzo, n. 89/2021; T.A.R. Puglia - Lecce, n. 3141/2014; Cons. St., Sez. VI, n. 6162/2011; T.A.R. Marche, n. 1015/2003; Corte dei conti, Sez.reg.controllo Lombardia n. 821/2010/PAR).

Ciò detto, il Comune è ente pubblico territoriale a carattere locale: "il territorio" costituisce, precisamente, elemento costitutivo dell'Ente e rappresenta lo spazio entro il quale esso può esercitare la sua sovranità.

Secondo la definizione recata nell'art. 3 del TUEL, il Comune è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. A tali scopi, allo stesso è attribuita autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Al Comune, quindi, sono attribuite funzioni amministrative proprie, in quanto ente esponenziale della comunità territoriale rappresentata, e funzioni amministrative conferite dallo Stato e dalla Regione (art. 118 Cost.), pur sempre in collegamento con il territorio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 13 del TUEL, spettano, in particolare, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. "*Il Comune – recita il secondo comma dell'art. 13 – per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali*

adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia".

Si ricorda, altresì, che tra le funzioni fondamentali espressamente demandate al Comune ai sensi della normativa attualmente vigente (cfr. art. 21 della legge n. 42/2009 e art.14, comma 27 del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni), vi rientrano anche quelle di polizia locale (cfr. legge n. 65/1986) - ivi incluse le attività di polizia stradale (ex art. 12 D.Lgs. n. 285/1992) - e quelle nel campo della viabilità e dei trasporti.

Tutto quanto sopra rappresentato, ritiene il Collegio che lo strumento consensuale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche costituisca modulo organizzativo normalmente a disposizione del Comune per lo svolgimento dei compiti e funzioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto e per il perseguimento degli interessi pubblici di cui esso è portatore, quale ente esponenziale della comunità rappresentata, alle condizioni innanzi illustrate.

Dal punto di vista finanziario, gli impegni economici assunti in ragione dell'accordo eventualmente sottoscritto costituiscono, pertanto, modalità di condivisione del costo di un'attività amministrativa svolta in maniera coordinata tra pubbliche amministrazioni e finalizzata, per ciascuno dei partecipanti, a perseguire le funzioni a cui gli stessi sono preposti, la cui concreta ripartizione e distribuzione deve intendersi rimessa alla discrezionale composizione dei singoli Enti partecipanti (secondo la competenza, la disponibilità economica e quella organizzativa), pur sempre nel rispetto di un criterio di effettiva compartecipazione e contribuzione alla realizzazione dello scopo comune, con apporti e responsabilità da parte di tutti i soggetti (cfr. delib. n. SCCLEG/2/2015/PREV cit.; Sez.reg.controllo Lombardia, delib. n. 2/2021/PAR; in senso sostanzialmente conforme, anche la precedente deliberazione di questa Sezione di controllo, delib. n. 29/2016/SRCPIE/PAR).

Quanto, in ultimo, alla possibilità, per l'Ente locale, di cedere gratuitamente parte del proprio patrimonio immobiliare in attuazione di eventuali accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, vale primariamente rammentare che l'Ente locale provvede al proprio funzionamento ed assolve alle proprie funzioni con tutte le risorse umane e materiali in suo possesso, ivi incluse le risorse finanziarie ed i beni di cui dispone.

L'ordinamento, come noto, nell'ambito della più ampia categoria dei "beni pubblici" (in senso soggettivo) distingue fra beni appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile dell'ente pubblico, assoggettando le prime due categorie (beni pubblici in senso oggettivo) a regimi giuridici particolari rispetto alle ordinarie regole di diritto comune. A prescindere dalla qualificazione del bene, tuttavia, tutti i beni appartenenti

all'ente pubblico devono ritenersi funzionalmente orientati al perseguimento degli interessi pubblici di cui l'Ente proprietario è portatore (seppure con vincoli e discipline differenti).

E così, nell'ambito delle finalità istituzionali, la gestione economica del bene pubblico volta ad aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie, rappresenta sicuramente attuazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) e di sana gestione finanziaria, del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia, delib. n. 170/2013/PAR).

Costituisce principio noto quello inerente al fatto che la gestione dei beni pubblici deve essere (tendenzialmente) ispirata al rispetto dei principi di economicità, efficienza, adeguatezza e proporzionalità.

Sono molteplici le previsioni normative che disciplinano la gestione dei beni pubblici in accordo al principio di redditività, a mente del quale la gestione economica del patrimonio immobiliare deve essere volta alla valorizzazione o dismissione onerosa dei beni pubblici, con entrate che devono concorrere ad assicurare l'equilibrio del bilancio (sono usualmente richiamate, tra le altre: gli artt. 119, commi 1 e 6 e 97 della Costituzione; l'art. 58 del decreto-legge n. 112/2008, in tema di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; l'art. 9 della legge n. 537/1993; l'art. 32, comma 8, della legge n. 724/94; l'art. 12 della legge n. 127/97; l'art. 19 della legge n. 448/98, l'art. 3 *bis* del decreto-legge n. 351/2001; l'art. 7 del decreto-legge n. 63/2002, convertito dalla legge n. 112/2002).

Tuttavia, così come osservato anche da recente giurisprudenza di questa Corte – le cui argomentazioni il Collegio ritiene di condividere – *“nessuna delle disposizioni richiamate, né l'art. 2, lettera h), dell'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, che definisce i “contratti attivi” quali “contratti che non producono spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica amministrazione”, indica l'atto di disposizione onerosa del bene quale unica modalità di gestione del patrimonio. In tale contesto, le disposizioni che espressamente consentono all'ente pubblico di disporre gratuitamente di beni appartenenti al patrimonio, quali ad esempio l'art. 71, co. 2, del decreto legislativo n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), possono essere intese come deroghe, di stretta interpretazione, al principio generale che imporrebbe il conseguimento di un'entrata patrimoniale commisurata al valore di mercato del bene alienato; ovvero, alternativamente, come applicazione di un opposto principio generale, che, sotto il profilo in esame, non pone limitazioni alla capacità di agire dell'ente pubblico. La seconda opzione appare preferibile”* (cfr. Corte dei conti, Sez.reg.contr. Lombardia, delib. n. 131/2025/PAR).

In materia di rapporti interistituzionali tra enti locali e altre amministrazioni pubbliche, giova ricordare che l'art. 1, comma 439 della legge n. 296/2006, inerente ai rapporti tra enti locali

e Ministero dell'Interno, così espressamente dispone *"Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*.

Riguardo a tale disposizione, si è espressa la Sezione delle Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 16/2014, statuendo, tra l'altro, che: *"La finalità di potenziamento della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza trova pieno riconoscimento nell'ambito dell'autonomia degli enti, che sono chiamati a valutare le necessità della collettività amministrata in termini di priorità e di compatibilità finanziarie e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all'adozione di specifici protocolli d'intesa che individuino obiettivi e risorse."*

In conclusione, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della Pubblica Amministrazione non escludono, comunque, la possibilità della loro donazione modale e/o cessione a titolo gratuito, purché funzionalizzato al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche all'esito del bilanciamento di interessi concorrenti (in tal senso, da ultimo Corte dei conti, Sez. reg, contr. Lombardia, n. 131/2025/PAR, n. 124/2024/PAR, 251/2024/PAR; Corte dei conti, Sez. reg, contr. Calabria, n. 70/2024/PAR).

In tal senso, si richiama la precedente deliberazione di questa Sezione n. 16/2020/SRCPIE7PAR, là dove in particolare ha evidenziato che *"Le finalità istituzionali proprie dell'ente nella gestione dei beni pubblici e nella relativa cessione, come individuate dal legislatore nelle disposizioni sopra riportate, sono orientate al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell'interesse pubblico.....Per quanto sopra esposto questa Sezione ribadisce quanto indicato nella propria precedente delibera n. 409/2013: "Con particolare riferimento alla possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, si tratta di una valutazione che rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione concretizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico" sulla base dei principi sopra evidenziati"*.

È, dunque, la migliore cura dell'interesse pubblico che dovrebbe guidare la pubblica amministrazione titolare del bene nella scelta gestionale; e, se di norma la gestione onerosa dovrebbe essere preferita, ciò non significa che non possano configurarsi ipotesi, anche al di fuori di quelle tipiche espressamente previste dall'ordinamento, in cui la rinuncia ad un corrispettivo a fronte della cessione di un bene o di un diritto sul bene rappresenti una via legittimamente percorribile da parte dell'ente pubblico, perché in grado di realizzare superiori finalità di pubblico interesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 giugno 2026.

Il Relatore

Dott.ssa Gabriella De Stefano



Gabriella De
Stefano
23.06.2026
12:46:05
GMT+02:00

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA



ACHEROPITA
ROSARIA MONDERA
CORTE DEI CONTI
23.06.2026 14:19:49
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **23 giugno 2026**

Il Funzionario Preposto

Margherita RAGONESE



MARGHERITA RAGONESE
CORTE DEI CONTI
23.06.2026 14:34:27
GMT+02:00